



COMUNE di SAN CLEMENTE



PROVINCIA DI RIMINI

Piazza Mazzini n.12 – CAP 47832 – Tel. 0541/862411 – Fax 0541/980710

<http://www.sanclemente.it>

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI PUBBLICI NELL'AMBITO DI OPERE/LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113, comma 3, come modificato dalla Legge 14.06.2019, n. 55)

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. del

INDICE

Articolo 1. Oggetto del Regolamento

Articolo 2. Costituzione e quantificazione del fondo ex art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 –
Ripartizione del fondo incentivante

Articolo 3. Attività escluse dall'incentivo

Articolo 4. Fondo per l'innovazione

Articolo 5. Personale partecipante alla ripartizione del fondo

Articolo 6. Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo

Articolo 7. Decurtazione dell'incentivo al personale interessato

Articolo 8. Onere per l'iscrizione professionale

Articolo 9. Assicurazioni

Articolo 10. Disposizioni varie

Articolo 11. Rinvio

Articolo 12. Collegio di raffreddamento dei conflitti

Articolo 13. Revisioni periodiche del Regolamento

Articolo 14. Entrata in vigore e forme di pubblicità

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, le modalità per la costituzione del fondo di cui al comma 2 del richiamato articolo 113, e le modalità per la liquidazione delle spettanze ai dipendenti che ne hanno diritto.
2. Le funzioni tecnico amministrative dettagliatamente elencate nella normativa sopraccitata, che con la presente si richiamano integralmente, vengono di norma svolte esclusivamente dal personale interno nell'ambito dello svolgimento di tutte le altre mansioni in capo ai dipendenti di ruolo dell'Amministrazione comunale.
3. Al fine di incentivare le funzioni tecniche, le risorse finanziarie determinate nella misura indicata ai successivi articoli, a valere sugli stanziamenti previsti per singole opere o lavori, servizi e forniture, sono destinate ad un apposito fondo.

Articolo 2
COSTITUZIONE QUANTIFICAZIONE DEL FONDO EX ART. 113, COMMA 2, D.LGS. N. 50/2016
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è costituito ed alimentato da una somma non superiore al 2% complessivo dell'importo posto a base di gara di **ciascuna** opera o lavoro, compresi i lavori di manutenzione straordinaria, nonché di **ciascun** servizio e fornitura, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 3.
2. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base d'asta della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) – LAVORI PUBBLICI

<i>Classi di importo dei Lavori</i>	<i>Percentuale da applicare</i>
Fino a euro 1.000.000,00	2,00%
Oltre euro 1.000.000,00 e fino a euro 5.548.000,00	1,80%
Oltre euro 5.548.000,00 e fino a euro 10.000.000,00	1,60%
Oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00	1,40%
Oltre 25.000.000,00	1,00%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

<i>Classi di importo dei servizi e forniture</i>	<i>Percentuale da applicare</i>
Oltre euro 500.000,00 e fino a euro 750.000,00	2,00%
Oltre euro 750.000,00 e fino a euro 1.500.000,00	1,60%
Oltre euro 1.500.000,00 e fino a euro 3.000.000,00	1,40%
Oltre 3.000.000,00	1,00%

3. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori od omissioni del progetto a base di gara quali definite dall'art. 106 del Codice ed in generale dalla disciplina vigente tempo per tempo in materia.

4. L' **80%** (ottanta per cento) delle risorse finanziarie del fondo come sopra costituito, costituisce **fondo incentivante** ed è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, tra il responsabile unico del procedimento e il personale dipendente direttamente coinvolto che svolge attività di programmazione della spesa, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti tra i loro collaboratori, con le modalità specificate nel presente Regolamento.
5. Gli importi di cui al comma precedente sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dai medesimi importi sono altresì dedotte le risorse necessarie alla copertura degli oneri Irap gravanti sull'Amministrazione.
6. Il **20%** (venti per cento) del fondo come sopra computato, costituisce **fondo per l'innovazione** ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.
7. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sulle somme a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da riconoscere al personale coinvolto.
8. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 4, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

OPERE E LAVORI			
Prestazioni/Incarichi		Percentuali	
Funzione di Responsabile Unico del Procedimento RUP	RUP	30%	70%
	Collaboratori e figure di supporto		30%
Programmazione della spesa (art. 21 del Codice degli appalti)	Referente unico	5%	50%
	Collaboratori		50%
Valutazione preventiva dei progetti	Responsabile	10%	70%
	Collaboratori		30%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Responsabile	15% (*)	60%
	Collaboratori		40%
Direzione dei lavori	Direttore dei lavori	33%	60%
	Collaboratori (coordinatore per la sicurezza, direttori operativi, ispettori di cantiere)		40%
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione e collaboratori	Responsabile	5%	100%
Collaudo statico (ove necessario) e collaboratori	Responsabile	2%	100%
TOTALE		100%	

(*) Nel caso di attivazione della CUC (ovvero per importi a base d'asta superiori a € 150.000,00 o qualora diversamente previsto da nuove disposizioni), la percentuale ivi indicata è riconosciuta e trasferita esclusivamente alla CUC, ai sensi dell'art. 113, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Forniture e servizi <small>(nota 1)</small>			
Prestazioni/Incarichi		Percentuali	
Funzione di Responsabile Unico del Procedimento RUP	RUP	30%	70%
	Collaboratori e figure di supporto		30%
Programmazione della spesa (art. 21 del Codice degli appalti)	Referente unico	10%	60%
	Collaboratori		40%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Responsabile	15% (*)	70%
	Collaboratori		30%
Direzione dell'esecuzione, certificato di regolare esecuzione per servizi e forniture sotto soglia comunitaria, verifica conformità dei servizi e forniture sopra soglia comunitaria	Direttore per l'esecuzione	45%	60%
	Collaboratori		40%
TOTALE		100%	

(nota 1) In caso di contratti pluriennali, al personale che svolge Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento RUP e collaboratori, e al personale che svolge funzioni di direzione dell'esecuzione (verifica di conformità dei servizi e forniture) e loro collaboratori, l'incentivo è liquidato in proporzione agli anni di durata del contratto.

(*) Nel caso di attivazione della CUC (ovvero per importi a base d'asta superiori a € 150.000,00 o qualora diversamente previsto da nuove disposizioni), la percentuale ivi indicata è riconosciuta e trasferita esclusivamente alla CUC, ai sensi dell'art. 113, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

9. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.
10. Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.
11. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti, ecc.), svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.
12. Appartengono alla categoria dei collaboratori i D.L., i Direttori Operativi e gli Ispettori di cantiere. Appartengono alla categoria dei collaboratori del RUP, i supporti per le attività espropriative, le comunicazioni all'ANAC, i collaboratori amministrativi e di segreteria, ecc.
13. L'aliquota di cui al precedente comma 12 ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del Responsabile del Settore, sentito il RUP, sulla base della loro natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività (di cui alla colonna 3), detratta della quota assegnata ai collaboratori.
14. L'effettiva determinazione delle percentuali da riconoscersi alle figure di cui sopra, nel rispetto del limite massimo ivi stabilito, spetta al Responsabile di servizio competente, in

ragione della complessità e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, anche tenuto conto della tipologia e delle relative fasce di importi indicate nei precedenti articoli e commi.

15. A tal fine, il Responsabile di servizio (di norma prima dell'avvio della fase di programmazione e affidamento e di quella esecutiva), conferisce gli incarichi e individua nominativamente i collaboratori, provvedendo anche a ripartire, tra i soggetti eventualmente coinvolti nelle medesime attività o prestazioni, le percentuali di partecipazione. Egli, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste.
16. I collaboratori delle diverse figure professionali sono da individuare, di norma, tra il personale appartenente allo specifico servizio o, comunque, in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia che, di volta in volta, partecipa direttamente allo svolgimento delle attività indicate al comma 3.
17. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche è annualmente incrementato con le risorse non utilizzate nell'anno precedente, derivanti da prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno ovvero derivanti dalla mancata effettuazione delle attività previste, a seguito di quanto accertato dal competente Responsabile di servizio ai sensi del precedente comma 15. Tali risorse incrementano proporzionalmente l'ammontare degli incentivi per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura previsti nell'anno nel quale le risorse stesse confluiscono.
18. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente sono destinate ad incrementare il fondo relativo agli incentivi per funzioni tecniche, secondo quanto previsto al precedente comma 17.

Articolo 3

ATTIVITA' ESCLUSE DALL'INCENTIVO

1. Sono escluse dall'incentivazione tutte le procedure di gara per servizi e forniture del Comune di San Clemente di importo inferiore a quello per cui è obbligatoria la nomina del direttore di esecuzione del contratto diverso dalla figura del RUP ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.
2. Dall'incentivazione oggetto del presente Regolamento sono altresì escluse le seguenti attività/procedimenti:
 - a. Adesioni a convenzioni Consip, InterCenter ed equivalenti
 - b. ODA (ordini di acquisto) quando lo stesso consiste in una mera adesione a una classe merceologica e/o prodotto dalle caratteristiche standard o predeterminate
 - c. Contratti di servizio con società partecipate o concessionarie.

Articolo 4

FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il **20%** (venti per cento) del fondo come sopra computato, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, costituisce **fondo per l'innovazione** ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, sotto riportati:

- all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - all'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
2. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente Regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente Regolamento.
 3. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione tecnologica del Comune.
 4. Il responsabile competente per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo e il responsabile competente in materia di Sistema Informativo comunale.

Articolo 5

PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 1.
2. I responsabili del servizio interessati formalizzano il gruppo dei dipendenti incaricati allo svolgimento delle diverse fasi dell'appalto, con il relativo ruolo e funzioni (pianificazione, RUP e suoi supporti, D.L., D.O., D.E.C., ecc. come da tabelle di cui al comma 5 dell'art. 1), al fine di rendere evidente l'individuazione del personale da incentivare. Qualora il gruppo di lavoro sia intersettoriale è necessaria la nomina da parte di tutti i responsabili di servizio coinvolti anche a mezzo di apposite conferenze dei servizi interne. In questo caso il responsabile del servizio competente alla liquidazione dell'incentivo è il responsabile titolare del procedimento principale (ovvero quello al cui settore appartiene il RUP).
3. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al responsabile del servizio cui appartengono, se persona diversa, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
4. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
5. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal Regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei

danni derivati al comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Articolo 6

DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro, è disposta dal responsabile del servizio sentito il RUP, se soggetto diverso, in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. L'atto di liquidazione degli incentivi è di competenza del responsabile del servizio che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente RUP.
3. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.
4. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità all'incentivazione. In particolare:
 - per la direzione lavori: con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - per il collaudo tecnico amministrativo: con l'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità nei casi previsti dalla normativa;
 - per la programmazione della spesa per investimenti: con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - per la valutazione dei Progetti: con l'invio al RUP della relazione finale;
 - per la predisposizione ed il controllo delle procedure di gara: col termine dei controlli che precedono la stipula del contratto.
5. La liquidazione potrà avvenire con cadenza periodica, di norma semestrale, per tutte le attività specifiche definitivamente concluse.

Articolo 7

DECURTAZIONI E LIMITI DELL'INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente Regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
 - a. incremento di costo dell'opera appaltata;
 - b. incremento dei tempi di esecuzione.La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 1), a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
2. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificatamente ascrivibili ad uno o più soggetti

determinati, la riduzione dell'incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.

3. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, dell'80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computabili nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. Fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il responsabile del servizio contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti vanno a costituire economie di bilancio.
5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - a. Incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'articolo 106, comma 1, lettere a), b), c), d), e) del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b. Sospensioni e proroghe degli appalti dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c. Ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale di ritardo.
6. Ai sensi dell'articolo 113, comma del D.Lgs. n. 50/2016 gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% dello stipendio tabellare.

Articolo 8

ONERE PER L'ISCRIZIONE PROFESSIONALE

1. Nei limiti ammessi dalla legge, l'Amministrazione provvede al pagamento delle spese per l'iscrizione (iniziale e dei successivi rinnovi), agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e dei collaudatori statici.
2. Qualora per legge sia obbligatorio il conseguimento dei crediti formativi per il mantenimento dell'iscrizione anche il relativo onere sarà sostenuto dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 9

ASSICURAZIONI

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'articolo 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che *“sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi”*.
2. Le attività del RUP di valutazione preventiva dei progetti sono altresì soggette ad assicurazione posta a carico dell'Amministrazione Comunale.

3. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati automaticamente dalla Stazione Appaltante.

Articolo 10 **DISPOSIZIONI VARIE**

1. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano una attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.
2. L'interpretazione autentica del presente Regolamento spetterà alla Giunta Comunale. Sono capacitati a chiedere l'interpretazione autentica i seguenti soggetti:
 - a. la R.S.U.
 - b. i dipendenti interessati dalla ripartizione
 - c. i responsabili dei servizi competenti per materia
 - d. il Sindaco e tutti gli Assessori
3. Nell'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento dovrà tenersi in debita considerazione l'attività interpretativa di cui sopra oltreché le novelle normative in materia (pur se non espressamente recepite) ed i consolidati e/o maggioritari orientamenti giurisprudenziali in tema (vedasi ex multis Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 2/2019 in ordine alla tipologia di lavori che legittimano l'erogazione dell'incentivo e la giurisprudenza contabile formatasi in ordine al "concetto di gara" ex comma 2 art. 113).

Articolo 11 **RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 12 **COLLEGIO DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI**

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente Regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di "raffreddamento dei conflitti" così composto:
 - a. Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti)
 - b. RUP o suo delegato
 - c. Segretario comunale o suo delegatoIl collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.

2. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

Articolo 13

REVISIONI PERIODICHE DEL REGOLAMENTO

1. Di norma il presente Regolamento sarà oggetto di revisione con cadenza biennale al fine di recepire tutte le indicazioni ANAC e della giurisprudenza amministrativa e contabile che normalmente si sviluppano sul tema (incluse eventuali modifiche normative).

Articolo 14

ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITA'

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.
2. L'entrata in vigore del presente Regolamento produce effetti abrogativi impliciti del precedente Regolamento approvato con delibera di Giunta comunale n. 132 del 29.12.2017.
3. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Clemente.
4. Le norme del presente Regolamento si intendono automaticamente modificate alla luce di sopravvenute disposizioni in materia.